

IL PONTE

Rivista di politica economia e cultura fondata da Piero Calamandrei

Anno LXXI nn. 5-6



maggio-giugno 2015

Qualegiustizia a cura di Livio Pepino

- 5 LIVIO PEPINO, *Giustizia e magistrati nel nuovo millennio*
18 RENATO GRECO, *La parabola del diritto e della giurisdizione del lavoro*
30 ANNA TERZI, *Diritti e giudici alla prova del caso Fiat*
42 CARLA PONTERIO, *Il «Jobs Act» e il futuro del diritto del lavoro*
53 SILVIA NICCOLAI, *Giudici e diritti civili nell'Italia attuale*
65 GIANCARLO SCARPARI, *La giustizia nell'età di Berlusconi: i processi e il sistema*
79 ANDREA NATALE, *Salute, ambiente, esigenze produttive: la giurisdizione e il conflitto*
95 GIOVANNI PALOMBARINI, *Maltrattamenti, torture e uso improprio delle armi. Una vecchia storia*
108 ENRICO ZUCCA, *Genova: 14 anni dopo il luglio 2001*
123 LIVIO PEPINO, *Movimenti e repressione penale: il caso Tav*
137 FABRIZIO VANORIO, *Mafia e intervento giudiziario: il processo per la trattativa tra Stato e Cosa nostra*
152 ALBERTO VANNUCCI, *L'irrisolta questione corruzione. Indicatori, dinamiche, (assenza di) politiche di contrasto*

164	ANGELO CAPUTO, <i>La detenzione amministrativa dei migranti e la Costituzione: una questione aperta</i>
174	MARCELLO BORTOLATO, <i>Il carcere e la pena tra parole e realtà</i>
183	RIITA SANLORENZO, <i>La magistratura nel sistema politico e l'autogoverno</i>
195	VINCENZO ACCATTATIS, <i>Noterella sul valore persona umana nelle costituzioni europee</i>
197	Gli Autori

NOTERELLA SUL VALORE PERSONA UMANA NELLE COSTITUZIONI EUROPEE

Secondo C. B. Macpherson, la difficoltà della teorizzazione liberaldemocratica ha le sue radici nell'individualismo possessivo, nell'individuo scisso che vuole sempre più accrescere la propria ricchezza a spese degli altri¹. Il sovrano e i giudici devono mantenere i proprietari nel pacifico godimento dei loro beni. I poveri devono lavorare per guadagnarsi da vivere e se non lo vogliono fare a bassi salari vi devono essere costretti dalla legge (legge economica che diviene legge *tout court*). Gli oziosi e i vagabondi non devono essere alimentati, ma puniti, perché la fame è incentivo al lavoro². È questo il *contractual order* concepito da Hobbes e da Locke di cui Macpherson ha trattato. È in questo contesto che si costituiscono la giustizia e lo Stato.

Il costituzionalismo di Locke si risolve nel diritto dei proprietari di espandere la propria ricchezza indefinitamente. La «disciplina» è valore di fondo: sorvegliare, disciplinare e punire; creare nei poveri «abitudini» virtuose. Nella mente di Locke non albergava l'idea che i poveri siano «persone» e, in quanto tali, dotati di diritti umani inviolabili. Nella cultura europea il concetto di persona è frammisto a quello di individuo, per l'ovvia ragione che il concetto di individuo è centrale nel mercato e nello Stato industriale. Il concetto di persona si contrappone a quello di individuo, ma nello Stato liberaldemocratico civilizzato che ha vissuto le esperienze del fascismo, del nazismo e dello stalinismo – in sintesi, dello Stato totalitario –, la persona è valore assoluto e prevalente. Deve esserlo, ma per molti oggi in Europa non lo è, non lo è per i britannici: «There is no such thing as society, but only individuals» (Margaret Thatcher). Le persone non esistono.

Il valore «persona umana» vive nelle Costituzioni scritte nel dopoguerra e nei trattati europei, perciò del concetto di persona noi giuristi dobbiamo continuare a interessarci.

Nella Costituzione italiana si tenga presente il celeberrimo secondo

¹ C. B. Macpherson, *The political theory of possessive individualism*, Oxford, Oxford University Press, 1985.

² K. Polanyi, *La grande trasformazione*, Torino, Einaudi, 1974.

comma dell'art. 3: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

La Costituzione della IV Repubblica francese dice puntualmente: «All'indomani della vittoria riportata dagli uomini liberi sui regimi che hanno tentato di asservire e degradare la persona umana, il popolo francese proclama di nuovo che ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione e di fede, possiede dei diritti sacri e inalienabili. Esso riafferma solennemente i diritti e le libertà dell'uomo e del cittadino consacrati nella Dichiarazione dei diritti del 1789 e i principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica». E la Costituzione della V Repubblica ribadisce: «Il popolo francese proclama solennemente il suo attaccamento ai Diritti dell'Uomo e ai principi della sovranità nazionale definiti dalla Dichiarazione del 1789, confermati e completati dal preambolo della Costituzione del 1946». Quindi, quanto al valore "persona umana", fra la IV e la V Repubblica francese non c'è dissenso.

L'art. 1 della Costituzione tedesca non parla di persona ma di inviolabile «dignità dell'uomo». In sostanza, è lo stesso concetto. E aggiunge: «La dignità dell'uomo è inviolabile» e «tutte le istituzioni dello Stato devono essere impegnate a rispettarla e a proteggerla». Aggiunge ancora: «Il popolo tedesco riconosce gli inviolabili e inalienabili diritti dell'uomo. I diritti fondamentali che seguono sono immediatamente precettivi per il potere legislativo, esecutivo e giudiziario». Diritti «immediatamente precettivi»: in Italia si è molto discusso di questo.

La costituzione non scritta inglese tratta di individui, di poteri del parlamento, non di persona umana. Il costituzionalismo britannico è fatto di varie leggi fondamentali, di vari fatti politici consacrati in norme: Magna Carta, Bill of Rights del 1628, Bill of Rights del 1689³.

L'European Communities Act³ del 1972, che regola i rapporti fra Regno Unito e Unione europea, si occupa, ambigualmente, dei poteri del parlamento britannico, ormai subordinato alla normativa europea, ma non di diritti sociali, dei valori dell'Ue contrapposti a quelli britannici. Il concetto di persona umana resta fuori dell'orizzonte.

Il concetto di persona è una pietra d'inciampo in Europa. Una divergenza di fondo come questa non può essere nascosta sotto il tappeto. È tempo di rimuovere il tappeto, di mettere la divergenza in piena luce.

VINCENZO ACCATTATIS

³ S. A. de Smith, *Constitutional and administrative law*, London, Penguin Books, 1978, p. 15 ss.; Gary Slapper & David Kelly, *The English Legal System*, London, Cavendish Publishing Limited, 1999, p. 33 ss.